



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO l’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, nella parte in cui attribuisce alla Direzione generale dello sviluppo rurale, il compito di elaborare e coordinare le linee di politica relative al paesaggio rurale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, con il quale, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 ottobre 2012, è istituito l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (d’ora in avanti O.N.P.R.);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017 n. 143, recante il Regolamento sull’adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

VISTO l’articolo 3 del decreto n. 17070/2012 che detta le funzioni dell’Osservatorio, in particolare i punti: “*b) censire i paesaggi, le pratiche agricole le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore; e c) gestire il Registro nazionale di cui all’art.4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi rurali e delle pratiche ivi iscritte*”;

VISTO l’articolo 4 del medesimo decreto n. 17070/2012 che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, e in particolare il comma 2, lettera a) che attribuisce all’Osservatorio *il compito di identificare e catalogare i Paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e conoscenze tradizionali correlate presenti nel territorio nazionale;*

VISTO l’articolo 5 del medesimo decreto n. 17070/2012 che detta le procedure per l’inserimento dei paesaggi candidati al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, nonché i casi che possono determinare la cancellazione del paesaggio dal Registro nazionale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2013, n. 8831 con il quale, a seguito delle designazioni degli Enti interessati, è stata definita la composizione dell’O.N.P.R.;

VISTO il decreto del 16 maggio 2014, n. 1398 con il quale, a seguito della presa d’Atto espressa nella seduta del 10 aprile 2014 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stati approvati i “Criteri di ammissibilità delle candidature dei paesaggi rurali proposti per l’iscrizione al Registro Nazionale” elaborati dall’Osservatorio;

VISTA la richiesta d’iscrizione al Registro Nazionale relativa al “Sito olivicolo di Trequanda – (SI)”, avanzata dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e dal Comune di Trequanda, trasmessa con nota del 18 giugno 2015, n. 974/bis (prot. in entrata n. 22653 del 29 ottobre 2015) e la relativa scheda di preselezione, secondo le modalità previste dai citati Criteri di ammissibilità;

VISTA la nota Dipartimentale dell’8 luglio 2016, n. 18349 con la quale si comunicava all’Associazione nazionale Città dell’Olio il parere positivo alla predisposizione del dossier definitivo espresso dall’O.N.P.R. nella seduta del 27 maggio 2016, suggerendo una Candidatura unica “seriale” dei paesaggi situati nei Comuni limitrofi di Montepulciano, Pienza, San Giovanni d’Asso e Trequanda;

VISTA la nota n. 35/EL/ba del 26 gennaio 2017 (prot. in entrata n. 2840 del 26 gennaio 2017), con la quale l’Associazione nazionale Città dell’Olio comunica la rinuncia all’adesione alla Candidatura “seriale” dei Comuni Montepulciano, Pienza, San Giovanni d’Asso e Trequanda, confermando una candidatura unica per il Comune di Trequanda;

VISTA la nota Mipaaf del 20 febbraio 2017, n. 5507, con la quale si prende atto della rinuncia alla candidatura congiunta;

VISTA la nota n. 1288/EL/ba dell’8 settembre 2017 (prot. in entrata n. 24517 del 18 settembre 2017) con la quale l’Associazione nazionale Città dell’Olio e il Comune di Trequanda ha trasmesso il dossier definitivo relativamente al sito olivicolo di Trequanda;

VISTA la nota n. 1461/AB/bs del 24 ottobre 2017 (prot. in entrata n. 27859 del 30 ottobre 2017) con la quale l’Associazione nazionale Città dell’Olio e il Comune di Trequanda ha trasmesso le integrazioni relativamente al capitolo 1.5.1. indicatori relativi alla vulnerabilità;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 4179 del 20 novembre 2015, con il quale è stata istituita una Task Force, di supporto all’O.N.P.R., con il compito specifico di effettuare sopralluoghi in campo per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei siti candidati, della rispondenza tra quanto riportato sui documenti trasmessi dal proponente e lo stato reale dei siti oggetto di candidatura, nonché di redigere il rapporto (prot. in entrata n. 188 dell’8 gennaio 2018) dal quale si evince che il “Sito olivicolo di Trequanda”, risulta iscrivibile al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico;

VISTA la nota n. 06/EL/bs del 9 gennaio 2018 (trasmessa con PEC in pari data, prot. entrata n. 63 del 10 gennaio 2018) con la quale l’Associazione nazionale Città dell’Olio, alla luce del sopralluogo di cui al rapporto dell’8 gennaio 2018, n. 188, ha ritenuto di modificare il titolo della candidatura in: “Paesaggio policolturale di Trequanda”, integrando il dossier con ulteriori elementi;

VISTO il verbale della riunione del 10 gennaio 2018, nella quale l’O.N.P.R., ai sensi del decreto istitutivo ha espresso, all’unanimità dei presenti, il parere positivo all’iscrizione del sito denominato “Paesaggio policolturale di Trequanda”, al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETA

Art. 1

1. Il “Paesaggio policolturale di Trequanda”, presentato dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e dal Comune di Trequanda è iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali d’interesse storico con la menzione riportata in allegato parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Qualora il Paesaggio Rurale, di cui all’articolo 1, perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l’iscrizione al Registro Nazionale, l’O.N.P.R., sentiti i soggetti interessati, procede a maggioranza alla sua cancellazione.

Art. 3

1. Il Ministero assicura adeguata pubblicità al Registro Nazionale ed ai Paesaggi ivi iscritti, anche attraverso la sua pubblicazione, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, nel sito internet istituzionale del Ministero e di quello della Rete Rurale Nazionale.

Maurizio Martina

Paesaggio Policulturale di Trequanda (SI)

Motivazione dell'Iscrizione

Il paesaggio agrario del comune di Trequanda costituisce un importante esempio del paesaggio tradizionale olivicolo della campagna senese in cui convivono sia aree olivicole sia importanti esempi dell'appoderamento mezzadrile caratterizzati da un ordinamento produttivo misto.

L'area è situata al confine tra la Val d'Orcia e le Crete Senesi. È suddivisa in due parti, la prima di dimensioni limitate è posta più a nord in prossimità del centro di Trequanda; la seconda si trova tra le frazioni di Petroio e Castelmuzio. Le due parti sono separate dal territorio circostante il borgo di Montisi nel comune di Montalcino che peraltro presenta caratteristiche simili a quella dell'area oggetto di candidatura.

Dal punto di vista paesaggistico storicamente si potevano individuare tre sistemi principali: gli oliveti, i seminativi arborati (generalmente con olivi) e i boschi. Praticamente assenti erano i vigneti specializzati. Dal punto di vista tecnico, economico e gestionale questi sistemi erano fortemente integrati tra loro contribuendo, sia pure in modo diverso, all'economia del settore primario. Si tratta pertanto di elementi diversi di un mosaico paesaggistico sostanzialmente unitario.

Benché il bosco misto di latifoglie si sia esteso notevolmente nel secondo dopoguerra e vi sia stata la realizzazione di alcuni vigneti specializzati, il mosaico paesaggistico tradizionale è ancora oggi sostanzialmente riconoscibile nel territorio. Di particolare rilevanza sono gli oliveti che presentano un sesto d'impianto sia regolare sia irregolare e che in taluni casi conservano una ridotta densità d'impianto. Gli olivi sono in parte coltivati su terrazzi e su ciglionamenti. Sono ancora diffusi, sia pure in misura minore rispetto al passato, dei seminativi con olivi, che costituiscono una importante testimonianza dell'agricoltura multifunzionale tipica dell'agricoltura tradizionale.

Dal punto di vista storico va segnalata la stretta connessione esistente tra i due borghi di Petroio e Castelmuzio e la coltivazione degli olivi che coprono ancora la base dei colli dove sorgono i centri abitati.

Integrità

L'area nel suo complesso presenta un buon grado di integrità paesaggistica. Sono sostanzialmente assenti fenomeni di dispersione insediativa e i fabbricati rurali sono generalmente ben conservati. Non sono inoltre stati riscontrati segni vistosi di degrado causati dall'abbandono delle coltivazioni anche se in alcuni coltivi, probabilmente a riposo, è stata notata la presenza di cespugli cresciuti spontaneamente. Si può supporre che l'espansione del bosco a scapito degli olivi abbia interessato in passato quelli di più difficile lavorazione per cui il quadro paesaggistico attuale sia da ritenere sostanzialmente stabile. Va anche segnalato che negli ultimi anni sono stati realizzati alcuni moderni vigneti che hanno concorso in qualche modo ad alterare il mosaico paesaggistico tradizionale. Si tratta comunque di un fenomeno spazialmente limitato il cui effetto paesaggistico complessivo è allo stato attuale piuttosto contenuto. I risultati dell'analisi VASA mostrano l'avvenuta conservazione di una quota pari al 65% del paesaggio presente negli anni 50 e questo risultato ha comportato l'inserimento dell'area all'interno della Classe d'integrità V. Questo significa che l'area è caratterizzata da un'alta qualità complessiva del paesaggio storico, che per la maggior parte presenta un buon grado di conservazione.

Gestione

La conservazione dei paesaggi tradizionali nell'area di Trequanda è affidata prevalentemente al costante intervento dei coltivatori che da soli possono garantire la permanenza degli elementi più tipici del paesaggio oggetto di candidatura. La presenza del marchio olio DOP "Terre di Siena" può costituire un importante incentivo alla continuazione della coltivazione dell'olivo anche nelle aree di più difficile lavorazione. Inoltre la diffusione di una maggiore consapevolezza dell'importanza

culturale del paesaggio di Trequanda potrà favorire l'adozione di pratiche volte alla conservazione dei principali elementi che lo caratterizzano.

Raccomandazioni

In conseguenza della valutazione del dossier di candidatura e dei risultati del sopralluogo effettuato, si invita l'Ente Gestore a considerare le seguenti raccomandazioni:

- per ragioni di contiguità territoriale e omogeneità paesaggistica si suggerisce di verificare in futuro l'opportunità di estendere il paesaggio iscritto al Registro Nazionale del Paesaggio Rurale Storico anche ad altre aree limitrofe in cui il paesaggio assume caratteristiche analoghe a quelle del territorio del comune di Trequanda;
- particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia dei paesaggi terrazzati e ciglionati e dei seminativi con olivi che per certi versi costituiscono gli elementi di maggiore interesse paesaggistico del territorio del comune di Trequanda. Al riguardo è opportuno che in futuro si provveda ad una più precisa e puntuale individuazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti anche al fine dell'adozione di mirate azioni di incentivazione;
- è opportuno che in futuro non si espandano ulteriormente i vigneti specializzati che potrebbero costituire un elemento di perdita della valenza storica e culturale e della tipicità del paesaggio di Trequanda.